

TI_GERICHTE 12.1997.139 vom 10. November 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-11-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.139

FR: TI_GERICHTE 12.1997.139 du 10 novembre 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1997.139 del 10 novembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 1022 cpv. 1 CO, applicabile anche in materia di vaglia cambiario in virtù del rimando di cui all'art. 1098 cpv. 3 CO, l'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l'impegno dell'avallante, pur avendo natura indipendente per essere stato assunto in via cambiaria (DTF 96 III 35), ha un carattere accessorio dal profilo del contenuto (DTF 84 II 645); ne discende che tutte le circostanze che dopo la sottoscrizione del vaglia cambiario tolgono o diminuiscono l'impegno principale dell'emittente tolgono, rispettivamente diminuiscono, anche gli obblighi dell'avallante (Honsell/Vogt/Wiegand , Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1996, N. 4 ad art. 1022 CO; DTF 84 II 648; Rep. 1973 p. 166, 1983 p. 101 e seg.; IICCA

E. 6

settembre 1995 in re O./U.): ciò significa, in particolare, che l'avallante potrà a sua volta sollevare tutte le eccezioni personali che il debitore principale avrebbe nei confronti del creditore (Jäggi/Druey/Von Greyerz , Wertpapierrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1985, p. 189; Honsell/Vogt/Wiegand , op. cit., ibidem; in tal senso, con specifico riferimento all'eccezione di compensazione: Navarrini , La cambiale e l'assegno bancario, Bologna 1937, p. 161; Pelizzi/Partesotti , Commentario breve alla legislazione sulla cambiale e sugli assegni, N. IV 2 ad art. 37; Rossi , L'avallo come garanzia cambiaria tipica, Milano 1962, p. 141 e segg.). 2. Nel caso di specie -come accennato- il Pretore ha ammesso il principio che l'avallante potesse far valere un'eccezione del debitore principale; nondimeno, ha ritenuto che nel caso concreto l'attore non potesse far capo a questa facoltà, in quanto le circostanze alla base della compensazione erano antecedenti alla sottoscrizione dell'effetto cambiario. L'appellante censura tale assunto per due motivi: innanzitutto determinante non sarebbe tanto il momento in cui si sono svolti i fatti, bensì quando è stata effettivamente sollevata la compensazione; d'altro canto, il credito cambiario sarebbe comunque sorto già nel 1988, l'aumento della linea di credito e l'adeguamento delle garanzie avvenuti nel 1993 non avendo un effetto novatorio. La censura è fondata. 2.1 È nel momento in cui il debitore manifesta al creditore la sua intenzione di usare il diritto di opporre la compensazione che quest'ultima esplica i suoi effetti (art. 124 cpv. 1 CO). Nel caso di specie, mentre il vaglia cambiario è stato sottoscritto il 12 ottobre 1993, è indubbio che _____ ha eccepito la compensazione in tempi successivi, e meglio al più presto il 2 dicembre 1994, quando cioè la ditta ha inoltrato nei confronti della qui convenuta un'azione creditoria per fr. 429'000.- (doc. D). Ciò posto, non torna conto esaminare la

seconda censura, a sapere cioè se l'aumento della linea di credito con il conseguente adeguamento delle garanzie, avvenuto a più riprese, l'ultima volta 1993, abbia o meno dato origine ad un nuovo rapporto contrattuale per novazione. In ogni caso anche la prima questione potrebbe essere lasciata indecisa poichè, come si vedrà ai considerandi successivi, non vi è prova dell'esistenza di un credito da porre in compensazione. 2.2 Contrariamente a quanto voluto dall'appellante, l'accoglimento della censura non consente tuttavia ancora di riconoscere il buon fondamento della petizione: ammesso che l'attore possa formalmente far valere in questa sede la compensazione, resta in effetti da stabilire se nel merito quest'ultima fosse fondata ed eventualmente per quale importo. 3. Ora, è sicuramente a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che la parte attrice non aveva sufficientemente sostanziato la pretesa posta in compensazione e comunque non aveva provato la sua fondatezza. 3.1 Nei suoi allegati preliminari, l'attore, riferendosi alla pretesa compensatoria, si è limitato ad affermare che si trattava di una pretesa di fr. 429'000.-; che la stessa costituiva un risarcimento danni per violazione contrattuale nell'ambito di un contratto di locazione perfezionatosi a suo tempo tra la convenuta e la ditta _____; che essa era stata formulata da quest'ultima con petizione 2 dicembre 1994 (doc. D); che in tale causa la convenuta non avrebbe contestato l'esistenza del rapporto contrattuale con la ditta, sulla base delle condizioni formulate a suo tempo in una sua offerta (petizione p. 4); che inoltre la violazione contrattuale da parte della convenuta era sorta nel luglio 1992 quando la banca aveva reso noto di aver dato in locazione degli spazi locativi a terze persone, nonostante nel febbraio 1992 fosse già stato perfezionato un contratto con lei (replica p. 4). La convenuta, dal canto suo, non si è soffermata più di quel tanto sulla questione, limitandosi a contestare la pretesa compensatoria, che si fonderebbe su una presunta violazione contrattuale nell'ambito di un presunto contratto di locazione (risposta p. 4). Nel caso di specie -contrariamente a quanto preteso dall'appellante- non torna invero conto esaminare se l'attore abbia con ciò ossequiato all'obbligo di allegazione o ancora se la contestazione da parte della convenuta sia stata o meno puntuale e con ciò efficace: in effetti, l'attore stesso nell'allegato petizionale -e in replica non ha aggiunto altro o corretto tale assunto- ha affermato che la vertenza in esame si riduceva alla valutazione del danno patito dalla ditta a causa della violazione contrattuale imputabile alla convenuta (p. 4), ammettendo così che l'ammontare della pretesa compensatoria non era stato ancora provato. Tale assunto, non contestato dalla controparte, era con ciò pacifico. 3.2 Atteso che l'onere della prova sull'esistenza ed in particolare sull'ammontare della pretesa compensatoria incombe a chi eccepisce la compensazione (IICCA

E. 7

marzo 1994 in re C & Co/S., 27 maggio 1994 in re M./F., 24 febbraio 1995 in re B. SA/I., 25 gennaio 1996 in re M./F.), spettava in concreto all'attore fornire tale prova. In realtà, all'udienza preliminare, pur sapendo che la causa promossa dalla _____ contro la convenuta - inc. no. 4760 - era stata sospesa per il fallimento della ditta (art. 207 LEF), l'attore si è limitato ad offrire una sola prova, con la conseguenza che, venendo a cadere l'audizione dell'unico teste notificato, in pratica non vi è stata alcuna istruttoria. Il richiamo dell'incarto no. 4760, sospeso dopo la fase dello scambio degli allegati, non consente di sopperire a tale situazione: intanto gli allegati di quella causa (doc. D, E, F, H) costituiscono semplici allegazioni di parte e non hanno perciò rilevanza probatoria, e in ogni caso più che chiarire la fattispecie la complicano, le contestazioni da parte della convenuta spaziando dall'esistenza del presunto contratto di locazione, all'esistenza della violazione contrattuale, fino all'ammontare del presunto danno (doc. E, H); i documenti prodotti in quella sede

chiariscono inoltre solo in parte la fattispecie, ma sicuramente non consentono ancora di accertare -in mancanza di una completa istruttoria- se vi sia stata violazione contrattuale e di quantificare l'eventuale danno. È proprio il fatto che in quella causa le parti non hanno ancora potuto offrire le loro prove e che le stesse non sono state assunte che non permette a questa Camera di estrapolare da quell'incarto alcun elemento utile per la fattispecie che qui ci occupa: il substrato fattuale non è infatti ancora completo, per cui il giudice non può ancora trarre delle conclusioni con piena cognizione di causa senza cadere nell'arbitrio; non va d'altro canto neppure dimenticato che se in tali circostanze si volesse comunque accogliere, anche solo parzialmente questa petizione -come vorrebbe il qui appellante- tale giudizio, proprio nella misura in cui è emesso senza aver permesso alle parti di offrire le prove a sostegno delle loro tesi (Guldener , Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 175; Walder-Bohner , Zur Bedeutung des rechtlichen Gehörs im schweizerischen Zivilprozessrecht, in Gedächtnisschrift für Peter Noll, p. 406; Sträuli/Messmer , Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, Zurigo 1982, N. 1 ad § 56 ZPO con rif.), andrebbe sanzionato con la nullità (art. 142 CPC; Müller , Commentaire de la Constitution fédérale, N. 100 ad art. 4 Cost. fed.; IICCA 19 gennaio 1993 in re A./M.), costituendo una manifesta violazione del diritto di essere sentiti (art. 4 Cost. fed.). In tali circostanze è chiaro che l'attore non è riuscito a provare il ben fondato (e in particolare l'ammontare) della pretesa compensatoria, ciò che comporta la reiezione della petizione. 4. L'appello, completamente infondato, deve così essere respinto con spese e ripetibili a carico dell'appellante (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia 1. L'appello 5 maggio 1997 di _____ é respinto . 2. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'450.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 1'500.- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di versare a controparte fr. 2'000.- per ripetibili d'appello. 3. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.